



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 42 del 19-06-2019

OGGETTO:

PROROGA DELL'INCARICO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ALLA D.SSA DANIELA FRANCESCHETTI, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTEGRANARO, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SERVIGLIANO.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 22:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi secondo il disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di continuare ad avvalersi, temporaneamente, fino al 30 giugno 2020, per garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM), dell'attività professionale della d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Montegranaro (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Di dare atto che:

- la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta a € 6,500,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) per l'annualità 2019 e ad € 6,050,00 per l'annualità 2020 e trova imputazione contabile sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021, sui codici di bilancio 01.03-1.01.01.01.002, 01.03-1.01.02.01.001, 01.11-1.02.01.01.001;
- il Comune di Servigliano (FM) provvederà a liquidare direttamente alla dipendente come prima incaricata gli oneri scaturenti dal presente atto;
- il responsabile del servizio provvederà a sottoscrivere, con la d.ssa Lucia Malaspina il relativo contratto di lavoro a tempo determinato.

Ai fini dell'espletamento del servizio in questione sono applicabili le seguenti condizioni essenziali:

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Servigliano si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Montegranaro (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo", inquadrata nella categoria giuridica D3, posizione economica D4, responsabile del settore bilancio/contabilità economica.

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM).

La prestazione lavorativa della d.ssa Daniela Franceschetti presso il comune di Servigliano (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico cesserà il 30 giugno 2020.

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente d.ssa Daniela Franceschetti presterà servizio presso il Comune di Servigliano (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L'assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per la lavoratrice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Servigliano (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica della lavoratrice medesima nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Servigliano (FM).

Alla dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montegranaro (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Servigliano (FM).

In caso di malattia la dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montegranaro (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Servigliano (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montegranaro (FM);
- per scadenza dello stesso;
- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Di dare infine atto che:

- la prestazione resa dalla d.ssa Daniela Franceschetti è prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio finanziario di questo Comune;
- vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n. 296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile);
- il Comune di Servigliano (FM) ha rispettato per l'anno 2018 e si prevede il rispetto nell'anno 2019 dei vincoli di finanza pubblica, previsti dall'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015;
- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 ha riformulato i vincoli di finanza pubblica disponendo che *"dall'esercizio 2019, gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011"*;
- la spesa del personale relativa al triennio 2011 - 2013 è risultata pari ad € 325.868,33;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad € 29.769,09;
- il Comune di Servigliano (FM) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- la spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le assunzioni del sisma rimborsata dal Governo pari ad € 67.484,82) prevista nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 – 2021, per l'annualità 2019, è pari ad € 280.972,42 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa media del triennio 2011/2013.

Di inviare copia del presente atto al Comune di Montegranaro (FM).

Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione del presente incarico sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, al fine di garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario, con separati voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di renderlo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA.

Il Comune di Servigliano (FM) ha gestito, negli ultimi anni, il servizio finanziario in convenzione con il Comune di Falerone.

La convenzione è scaduta il 31 dicembre 2016 ed il Comune di Falerone è divenuto alla decisione di non rinnovarla.

Occorre garantire la continuità del servizio finanziario in attesa che si provveda ad una riorganizzazione generale dei servizi che tenga anche conto dell'obbligo per i piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010).

Non sono presenti all'interno dell'Ente ulteriori risorse umane da poter utilizzare per garantire tale servizio.

Per poter garantire il servizio di che trattasi, ci si può avvalere di personale in servizio, a tempo pieno ed indeterminato presso i Comuni limitrofi, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il predetto articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza".

L'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti."

L'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto dispone che "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 34/2008 alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1- comma 557 - della legge 311/2004.

La norma definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco.

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia con il parere n. 23/2009 conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente

trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

L'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali".

Dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2141/2005 si rileva che:

- l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale".
- In primo luogo, e in ogni caso, resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
L'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
- Gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro."

La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 02 del 21.10.2005, emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005, in sintesi, precisa che:

- gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- l'orario di lavoro settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali medie);
- dovrà essere garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- le ferie annuali dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il previsto periodo minimo continuativo .

La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 11/Contr/2012 del 17.04.2012 chiarisce che è consentito ai piccoli comuni di derogare al limite della spesa delle forme flessibili di assunzione del personale prevista dall'articolo 6, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009) qualora il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi.

Per la fattispecie di che trattasi è configurabile la costituzione, in accordo tra i due Enti, di un rapporto di collaborazione temporanea, per un periodo di tempo determinato e a tempo parziale, di limitata consistenza, a mezzo di apporto temporaneo della prestazione operativa, extra orario, tenuto conto della specificità delle attività di servizio richieste, con previsione comunque di condizione, per le parti, di revoca e di recesso anticipato e quindi in assenza, in ogni caso, di stabilità, certezza ovvero continuità del suddetto rapporto di lavoro integrativo.

Inoltre, fermo restando il quadro normativo prima esposto, il contesto amministrativo e funzionale nell'ambito del quale si interviene non comporta la presenza di conflitti di interessi stante lo svolgimento di attività in ambito e realtà territoriali diverse e distinte senza pregiudizio per le esigenze organizzative e funzionali e gli interessi istituzionali dell'Ente di appartenenza della

dipendente incaricata rimanendo invariate le condizioni del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza a fronte delle stesse esigenze organizzative e funzionali e degli interessi istituzionali da garantire.

La Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 21 del 16.01.2014 evidenzia che la volontà sottesa alle disposizioni in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge.

La Corte dei Conti Sezione della Lombardia con il parere n. 448/2013/PAR ha evidenziato che "Qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'articolo 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010."

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dispone che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, precisa che gli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile.

Con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)".

Le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro.

Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, presso l'Ente di appartenenza ed un rapporto a tempo determinato e parziale con l'Ente convenzionato.

Il ricorso a tale istituto risulta adeguato alla necessità temporanea a cui questo Ente deve far fronte.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 06 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata rideterminata la vigente dotazione organica dell'Ente.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto che nell'ente non risulta esserci personale in esubero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del D.Lgs. 198/2006 per gli anni 2017-2018-2019.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 – 2021 che comprende anche il programma triennale del fabbisogno del personale a tempo determinato 2019–2021, prevedendo, tra l'altro, per le annualità 2019, 2020 e 2021 un istruttore amministrativo (Categoria C), per il 1^ Settore “Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e Vigilanza”, per un massimo di 12 ore settimanali mediante utilizzo del personale di altri enti, ai sensi dell'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'incarico di che trattasi soggiace ai limiti previsti dall'articolo 1 commi da 557 a 557 quater, della Legge 296/2006 e s.m.i. ed a quelli previsti dal comma 28, dell'articolo 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. (si veda il comma dell'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. /2014).

Per il Comune di Servigliano il quadro della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale è il comma 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007).

La spesa media del personale relativa al triennio 2011 - 2013 è risultata pari ad € 325.868,33.

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad €. 29.769,09.

Non sussistono situazioni di eccedenza del personale rispetto alle effettive esigenze funzionali dell'Ente.

Per l'anno 2019, la spesa per il personale prevista nel bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, annualità 2019, non supera il corrispondente ammontare del triennio 2011 - 2013 al netto di quella rimborsata dallo Stato per le assunzioni autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

E' rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il Comune di Servigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 23.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, per garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM), è stato deciso di avvalersi, temporaneamente, a far data dal 22 gennaio 2017 e fino al 22 gennaio 2018, dell'attività professionale della d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Montegranaro (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, per garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM), è stato deciso di avvalersi, temporaneamente, a far data dal 01 febbraio 2018 e fino al 29 gennaio 2019, dell'attività professionale della d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Montegranaro (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, per garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM), è stato deciso di avvalersi, temporaneamente, a far data dal 30 gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, dell'attività professionale della d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Montegranaro (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

E' stata contattata la dipendente interessata del Comune di Montegranaro, d.ssa Daniela Franceschetti, la quale ha manifestato la propria disponibilità alla prestazione lavorativa, per n. 12 ore settimanali, extra orario rispetto al proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale in essere con l'Ente di appartenenza.

Con nota protocollo n. 3596 dell'11.06.2019 è stato chiesto al Comune di Montegranaro (FM) il rilascio della prescritta autorizzazione per prorogare, alla d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso detto Ente, con la qualifica di "Istruttore Direttivo", categoria D/D4, responsabile del settore bilancio/contabilità economica, l'incarico temporaneo presso il Comune di Servigliano (FM), per garantire l'erogazione di servizi istituzionali.

Con determinazione del servizio personale n. 79 (R.G. n. 536/2019) del 13 giugno 2019 il Comune di Montegranaro (FM) ha prorogato, fino al 30 giugno 2020, l'autorizzazione alla dipendente comunale d.ssa Daniela Franceschetti ad espletare il predetto incarico presso il Comune di Servigliano (FM), al di fuori dell'orario di servizio presso l'Ente di appartenenza.

La spesa presunta derivante dal presente atto ammonta a € 6,500,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) per l'annualità 2019 e ad € 6,050,00 per l'annualità 2020 e trova imputazione contabile sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021, sui codici di bilancio 01.03-1.01.01.01.002, 01.03-1.01.02.01.001, 01.11-1.02.01.01.001.

La prestazione resa dalla d.ssa Daniela Franceschetti è prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio finanziario di questo Comune.

Con il conferimento del predetto incarico vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n. 296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile).

Ai fini dell'espletamento del suddetto servizio sono applicabili le seguenti condizioni essenziali.

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Servigliano si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Montegranaro (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo", inquadrata nella categoria giuridica D3, posizione economica D4, responsabile del settore bilancio/contabilità economica.

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM).

La prestazione lavorativa della d.ssa Daniela Franceschetti presso il comune di Servigliano (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico cesserà il 30 giugno 2020.

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente d.ssa Daniela Franceschetti presterà servizio presso il Comune di Servigliano (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L'assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per la lavoratrice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Servigliano (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica della lavoratrice medesima nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Servigliano (FM).

Alla dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestatato.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montegranaro (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Servigliano (FM).

In caso di malattia la dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montegranaro (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Servigliano (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montegranaro (FM);
- per scadenza dello stesso;
- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 92, comma 1;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di continuare ad avvalersi, temporaneamente, fino al 30 giugno 2020, per garantire gli adempimenti relativi al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM), dell'attività professionale della d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Montegranaro (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Di dare atto che:

- la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta a € 6,500,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) per l'annualità 2019 e ad € 6,050,00 per l'annualità 2020 e trova imputazione contabile sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021, sui codici di bilancio 01.03-1.01.01.01.002, 01.03-1.01.02.01.001, 01.11-1.02.01.01.001;
- il Comune di Servigliano (FM) provvederà a liquidare direttamente alla dipendente come prima incaricata gli oneri scaturenti dal presente atto;
- il responsabile del servizio provvederà a sottoscrivere, con la d.ssa Lucia Malaspina il relativo contratto di lavoro a tempo determinato.

Ai fini dell'espletamento del servizio in questione sono applicabili le seguenti condizioni essenziali:

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Servigliano si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente d.ssa Daniela Franceschetti, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Montegranaro (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo", inquadrata nella categoria giuridica D3, posizione economica D4, responsabile del settore bilancio/contabilità economica.

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative al servizio finanziario del Comune di Servigliano (FM).

La prestazione lavorativa della d.ssa Daniela Franceschetti presso il comune di Servigliano (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico cesserà il 30 giugno 2020.

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente d.ssa Daniela Franceschetti presterà servizio presso il Comune di Servigliano (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L'assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per la lavoratrice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Servigliano (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica della lavoratrice medesima nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Servigliano (FM).

Alla dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montegranaro (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Servigliano (FM).

In caso di malattia la dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montegranaro (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Servigliano (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montegranaro (FM);
- per scadenza dello stesso;

- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Di dare infine atto che:

- la prestazione resa dalla d.ssa Daniela Franceschetti è prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio finanziario di questo Comune;
- vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n. 296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile);
- il Comune di Servigliano (FM) ha rispettato per l'anno 2018 e si prevede il rispetto nell'anno 2019 dei vincoli di finanza pubblica, previsti dall'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015;
- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 ha riformulato i vincoli di finanza pubblica disponendo che *"dall'esercizio 2019, gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011"*;
- la spesa del personale relativa al triennio 2011 - 2013 è risultata pari ad € 325.868,33;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad € 29.769,09;
- il Comune di Servigliano (FM) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- la spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le assunzioni del sisma rimborsata dal Governo pari ad € 67.484,82) da prevedere nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 – 2021, per l'annualità 2019, è pari ad € 280.972,42 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa media del triennio 2011/2013.

Di inviare copia del presente atto al Comune di Montegranaro (FM).

Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione del presente incarico sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del

servizio e l'espletamento dei conseguenti adempimenti nei termini previsti dalla vigenti disposizioni legislative in materia contabile.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

PROROGA DELL'INCARICO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ALLA D.SSA DANIELA FRANCESCHETTI, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTEGRANARO, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SERVIGLIANO.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 19-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESETTI ALBERTO



Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 19-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESETTI ALBERTO



Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

1. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-08-2019 al 12-09-2019, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- È divenuta esecutiva il giorno 19-06-19:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 13-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata il giorno 28-08-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n.267) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

È stata comunicata, con lettera n. in data ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 28-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
